

UNIONE TRA I COMUNI DI Carmiano, Copertino, Leverano, Porto Cesareo e Veglie.

STATUTO DELL'UNIONE

TITOLO 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Istituzione dell'Unione

1. I Comuni di **Carmiano, Copertino, Leverano, Porto Cesareo e Veglie** istituiscono tra loro l'UNIONE quale nuovo ente locale secondo la disciplina dell'art.32 del D.Lgs n.267/2000, allo scopo di esercitare in forma congiunta le funzioni di loro competenza indicate nel presente Statuto e le altre che saranno successivamente individuate.
2. L'Unione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, approvato dai Comuni partecipanti con gli atti dei rispettivi consigli comunali di seguito indicati:
 - Comune di Carmiano deliberazione C.C. n. _____ del _____
 - Comune di Copertino deliberazione C.C. n. _____ del _____
 - Comune di Leverano deliberazione C.C. n. _____ del _____
 - Comune di Porto Cesareo deliberazione C.C. n. _____ del _____
 - Comune di Veglie deliberazione C.C. n. _____ del _____
3. La sede legale dell'Unione è stabilita dal Consiglio dell'Unione in uno dei Comuni di riferimento con apposito atto nella prima seduta utile del Consiglio, sentita la Conferenza dei Sindaci.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
6. Denominazione "UNION 3".

Art. 2 – Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Ognuno dei Comuni partecipanti può recedere unilateralmente, con deliberazione del rispettivo consiglio comunale adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da almeno tre Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, provvedendo alla definizione dei rapporti successivi.
5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che lo costituiscono o di scioglimento dell'Unione.

Art.3 – Finalità dell’Unione

1. L’Unione promuove la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell’attività amministrativa tra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento graduale di funzioni e servizi comunali.
2. In sede di prima applicazione il trasferimento delle competenze all’Unione, unitamente alle relative risorse finanziarie, può essere scaglionato nel tempo. A tal fine il Consiglio dell’Unione elabora apposito programma, sentita la Conferenza dei Sindaci, per le modalità ed i tempi dei trasferimenti.
3. L’Unione rappresenta in via mediata l’insieme delle Comunità che risiedono nel suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi.
4. L’Unione concorre alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Lecce e della Regione Puglia, e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

Art.4 – Principi dell’azione amministrativa

1. L’azione amministrativa dell’Unione tende a conseguire l’ottimizzazione dei servizi offerti, la loro piena fruibilità, la semplificazione delle procedure ed il contenimento dei costi.
2. Inoltre, l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, informa i rapporti con gli altri enti pubblici al principio della collaborazione, organizza gli uffici secondo i criteri di responsabilità, gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Art.5 – Funzione dell’Unione

1. I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell’Unione.
2. In via di primo trasferimento, è attribuito all’Unione l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 - a) servizi relativi all’igiene ambientale;
 - b) contenzioso tributario e del lavoro;
 - c) consulenza giuridica in materia urbanistica – lavori pubblici – forniture beni e servizi;
 - d) iniziative nel comparto degli insediamenti produttivi, dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio, sviluppo del territorio;
 - e) iniziative nel comparto dei servizi turistici, culturali e della valorizzazione dei beni culturali, ambientali, storici e architettonici
 - f) servizi socio assistenziali e scolastici;
 - f) iniziative nel comparto della vigilanza del territorio: polizia municipale e protezione civile;
 - g) iniziative in materia di “sportello unico” (D.Lgs n.212/1998 e DPR n.447/1998);
 - h) iniziative per la prevenzione e al lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitari e/o rifugi);
 - i) Sportello Europa (accesso finanziamenti);

- j) Ufficio Tecnico – espropri, abusivismo edilizio (Istruttoria e definizione pratiche condono);
 - k) Servizi catastali;
 - l) Servizi anagrafe e stato civile;
 - m) Servizi per il personale (formazione, applicazione contratti, pensioni ecc.);
 - n) Servizio riscossione tributi;
 - o) Servizio controlli interni e nucleo di valutazione;
 - p) Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica.
3. Per ognuno dei servizi indicati al comma precedente è predisposto dalla Giunta dell'Unione apposito regolamento di attuazione del trasferimento con indicazione delle risorse strumentali e umane trasferite e la definizione dei reciproci rapporti finanziari.
4. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione è deliberato su proposta della conferenza dei Sindaci con atto dei rispettivi consigli comunali, adottato con le procedure richieste per le modifiche statutarie entro il mese di settembre e con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

TITOLO II – ORGANI DEL GOVERNO

CAPO I – ORGANI DELL'UNIONE

Art. 6 – Organi

1. Sono organi dell'Unione:
- a) il Consiglio dell'Unione;
 - b) il Presidente dell'Unione
 - c) la Giunta dell'Unione
 - d) la Conferenza dei Sindaci

Art.7 – Organi gestionali del Comune

1. Assumono la qualità di organi gestionali i dipendenti dei Comuni dell'Unione ai quali siano state attribuite le funzioni di responsabili di uffici e servizi.

CAPO II – IL CONSIGLIO

Art.8 – Composizione ed organizzazione interna e durata

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di 20 consiglieri, di cui fanno parte di diritto i cinque Sindaci. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti all'Unione

- elegge, con votazioni separate, a scrutinio segreto e voto limitato a uno, al proprio interno tre consiglieri, di cui due espressi dalla maggioranza e uno espresso dalla minoranza.
2. Il Consiglio dell'Unione adotta il regolamento per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 3. Il Consiglio dell'Unione dura in carica cinque anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della sua prima seduta.
 4. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale di uno dei Comuni aderenti, ferma restando l'ipotesi di cui all'art.11, comma 5, del presente statuto, i consiglieri che si andranno ad eleggere rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del termine di cui al comma precedente.

Art.9 – Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione:
 - a) determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne verifica l'attuazione attraverso l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale;
 - b) predispose ed approva il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo;
 - c) approva il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo nei termini di cui al D.Lg.vo n.267/00;
 - d) approva i regolamenti per l'organizzazione dell'ente, lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti, anche finanziari, tra Unione ed i Comuni associati;
 - e) elegge i rappresentanti dell'Unione negli enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate.
2. Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel programma di governo.

Art.10 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano tutte le comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

Art.11 – Vicende della carica di Consigliere

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione dalle funzioni di consigliere del Comune di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione.

4. Il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede, nella stessa seduta alla surrogazione, ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto tra maggioranza e minoranza presso il Consiglio dell'Unione .
5. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale di uno o più dei Comuni aderenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.141 del D.Lgvo n.267/00.

CAPO III – IL PRESIDENTE E LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art.12 – Elezione del Presidente e durata

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco più anziano d'età, il Consiglio dell'Unione, previa designazione da parte della Conferenza dei Sindaci, elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni medesimi. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico ed amministrativo approvato dal Consiglio dell'Unione, come previsto dal comma 1 dell'art.9 del presente statuto.
2. Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni, dura in carica un anno, in quanto ogni Comune deve esprimere a rotazione il Presidente anno per anno, su designazione della Conferenza dei Sindaci.

Art.13 – Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Sindaco-Presidente dell'Unione, da un assessore o da un consigliere da questo designato facente parte del comune che rappresenta, e dagli altri Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, i quali possono appositamente designare, previa delega, un assessore o consigliere del proprio Comune. La delega dura per tutta la durata del mandato del Sindaco, salvo revoca. La funzione di Presidente dell'Unione non è delegabile. Non è altresì delegabile la funzione di assessore designato dal Sindaco – Presidente dell'Unione.

Art.14 – Il Presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'ente, promovendo e coordinando l'attività della Giunta e dei Consiglieri dell'Unione.

Art.15 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art.16 – La Giunta dell’Unione

1. La Giunta coadiuva il Presidente e collabora con lo stesso nell’amministrazione dell’Unione.
2. Il Presidente delega ai singoli Assessori dell’Unione il compito di coordinare un particolare settore di amministrazione o attribuisce, sentita la Giunta, a Consiglieri dell’Unione specifici progetti, fermo restando che tale attribuzione ai consiglieri è intesa unicamente ai fini dell’esercizio di mera attività istruttoria e non di attività amministrative vere e proprie.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni dirigenziali o comunque con rilevanza esterna.

Art.17 – Dimissione e revoca dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore, nell’ipotesi di delega del Sindaco di cui all’art.13 comma 1 del presente statuto, vanno presentate al Presidente dell’Unione, esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell’Unione.
2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Consigliere o Assessore nel Comune di provenienza determina la cessazione dall’ufficio di componente della Giunta dell’Unione.

Art.18 – Cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio dell’Unione di una mozione di sfiducia, votata favorevolmente per appello nominale da almeno due terzi dei consiglieri in carica. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina la decadenza di diritto dalla carica di Presidente dell’Unione e/o di componente della Giunta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi dell’Unione rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art.19 – La Conferenza dei Sindaci

1. E’ istituita la conferenza dei Sindaci dell’Unione che si riunisce di norma periodicamente nel corso dell’esercizio finanziario.
2. La Conferenza è organo di alto coordinamento dell’attività dell’Unione ed è presieduta dal Sindaco-Presidente dell’Unione.
3. Alle riunioni della Conferenza partecipa con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Generale dell’Unione.

4. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. La Conferenza, oltre alle incombenze attribuite dal presente Statuto, può essere sentita dal presidente e dalla giunta dell'unione anche su specifiche problematiche di interesse.

Art.20 – Rinvio

1. Agli organi dell'Unione si applicano le norme sullo stato giuridico stabilite dalla legge per gli amministratori degli enti locali.
2. Per l'espletamento di mandato amministrativo quale componente di organi dell'Unione compete:
 - a) Ai consiglieri dell'Unione il gettone di presenza nella misura pari a quella stabilita per il Comune dell'Unione avente minor numero di abitanti alla data del 31 dicembre di ogni anno;
 - b) All'assessore dell'Unione, che non sia tale nel comune di appartenenza, l'indennità di carica pari a quella stabilita per il comune dell'Unione avente minor numero di abitanti al 31 dicembre di ogni anno.
3. Ove l'amministratore dell'Unione percepisca già l'indennità di carica (Sindaco, Assessore, ecc.) nel Comune di riferimento, per l'espletamento del mandato nell'Unione ha titolo solo agli eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi (Consiglio dell'Unione e Giunta), secondo le disposizioni dell'emanando Regolamento interno dell'Unione nella misura stabilita al precedente comma.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

Art.21 – Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'Ordinamento generale degli uffici e la dotazione organica sono determinati, nel rispetto della legge, dall'Ordinamento degli Uffici di competenza della Giunta.
2. L'Unione dispone di personale ed uffici propri e può avvalersi di uffici e personale dei Comuni partecipanti, in fase di prima attuazione o in via permanente secondo le modalità che saranno fissate in apposito regolamento.

Art.22 – Principi di collaborazione

1. L'unione ricerca con i Comuni partecipanti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando,. Anche mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle reciproche necessità possono avvalersi degli istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad unificare le procedure amministrative in atto tra i Comuni partecipanti.

Art.23 – Principi della partecipazione

1. Alla popolazione dell'Unione è riconosciuto il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti dall'Unione. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della "carta dei servizi" quale parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art.24 – Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo unanime consenso.

TITOLO IV – FINANZE E CONTABILITÀ

Art.25 – Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione richiede i contributi statali e regionali a favore delle forme associative.

Art.26 – Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine, i Comuni deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art.27 – Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art.28 – Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi dell'art.234, comma 7, del D.leg.vo n.267/00, sentita la conferenza dei sindaci, l'organo di revisione.

Art.29 – Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei Comuni che costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti tesorieri di dette Amministrazioni.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE

Art.30 – Segretario

1. In via di prima attivazione dell'ente, le funzioni di segretario dell'Unione, al quale potranno essere assegnate le funzioni di Direttore generale, sono svolte da un Segretario Comunale

individuato dal Presidente pro-tempore dell'Unione, con durata pari al mandato del Presidente medesimo-

2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici provvede a disciplinare l'esercizio delle funzioni di Segretario dell'Unione.

Art.31 – Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente taluno dei regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

CAPO II – NORME FINALI

Art.32 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina – fatti salvi i diritti dei terzi e a decorrere dal momento di esecutività degli atti dell'Unione sulle materie coincidenti l'inefficacia delle disposizioni comunali.
2. Gli Organi dell'unione curano di indicare negli atti di propria competenza, le normative e/o i provvedimenti comunali da ritenere, in tutto o in parte, disapplicati.

Art.33 – Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro valutazione ed approvazione.

Art.34 – Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, pari a complessivi € 25.000, in quota commisurata all'entità della rispettiva popolazione.

Art.35 – Norma finale

1. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione, i Consigli Comunali dei Comuni aderenti si riuniscono per eleggere i componenti dell'Unione dei Comuni secondo le disposizioni di cui all'art.8.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alla vigente legislazione amministrativa degli enti locali.
3. Il presente statuto è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione e diviene efficace decorsi trenta giorni dalla detta affissione.